

Allegato "B" del n.51613/22.481 di repertorio-

STATUTO

TITOLO I

Denominazione Sede e Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita la Società Cooperativa denominata "IN CAMMINO Cooperativa Sociale - Soc. Cooperativa O.N.L.U.S."

La Cooperativa ha sede in Cantù.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Potranno essere istituite, modificate o soppresse, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che nei paesi della Comunità Europea.

Si applica in tali casi l'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 2 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II

Scopo e Oggetto

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo art. 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n.381.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni della predetta legge n. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice Civile, senza scopo di lucro e volta a perseguire la funzione sociale propria delle Cooperative Sociali.

La Cooperativa si propone di contribuire alla diffusione dei principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Potrà pertanto aderire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni nazionali, Organismi periferici, Enti e Consorzi che perseguano gli stessi scopi.

Inoltre i Soci della Cooperativa intendono favorire la gestione delle imprese in forma associata al fine di garantire continuità di occupazione lavorativa, recupero sociale e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata, o autonoma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o in qualsiasi altra forma consenta la normativa vigente.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento delle attività di seguito indicate finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla legge 381/91 valendosi principalmente dell'attività dei propri Soci Cooperatori.

Attività:

- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali a titolo puramente esemplificativo, pulizie, lavaggi, autolavaggi, verniciature, imbiancature, decorazioni, lavori edili, lavorazioni plastiche, posa moquette, rifacimento segnaletiche, sgombero neve e simili;
- lavori agro-silvo-pastorali quali: allevamenti e ortofloricoltura compresa la commercializzazione della produzione, giardinaggio e manutenzione del verde pubblico e privato, allestimento e manutenzione sentieri ed itinerari turistici, rimboschimenti e lavori forestali, ripristini ambientali, recupero di materie seconde;
- attività di copisteria, legatoria, confezioni, maglieria, lavorazione metalli, carpenteria, piccola falegnameria, modifiche e adattamento mobili, restauro mobili ed altre attività artigianali, compresa la commercializzazione della produzione;
- servizi turistici, attività di autonoleggio con o senza conducente, trasporto persone, servizi di facchinaggio, trasporto conto terzi, consegne a domicilio, volantaggio, affissioni e simili;
- lavori di manovalanza, assemblaggi, manutenzione riparazione e realizzazione impianti elettrici ed idraulici, sgomberi, traslochi;
- rifacimento materassi e lavori di tappezzeria per divani,

poltrone, sedie e simili;

- gestione di mense, ritrovi, bar, alberghi e simili, spacci, negozi, parcheggi;

- riparazioni meccaniche;

- agenzie di pompe funebri;

- realizzazione e allestimento stand espositivi e luminarie;

La Cooperativa, inoltre, al fine di realizzare più compiutamente gli scopi sociali di cui al presente articolo, potrà svolgere le seguenti attività:

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con

creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III **Soci Cooperatori**

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei Soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i Soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della Cooperativa il numero di Soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La Cooperativa può ammettere nel numero previsto dalla legge quali Soci:

Soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità; a tale categoria appartengono anche, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti svantaggiati al cui inserimento ed integrazione è diretta l'attività della Cooperativa.

Che siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Ai Soci lavoratori si applicano le disposizioni di cui alla legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

Soci volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I Soci Volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro Soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci. Le prestazioni dei Soci Volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri

di impiego di operatori professionali.

Soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa;

Soci Sovventori - Soci che sottoscrivono azioni nominative trasferibili emesse dalla Cooperativa per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Il loro rapporto con la Cooperativa è regolato dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente Statuto.

Possono inoltre assumere la qualifica di Soci ordinari le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le Associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del "Libro Soci" in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti limitatamente ai Soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

Art. 6 - Soci Speciali

La Cooperativa, mediante apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà istituire una categoria speciale di Soci i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. L'Assemblea dei Soci, delibera sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i Soci appartenenti alla categoria Speciali, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti. Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I Soci iscritti nella categoria Speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Operatori.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite dei 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o la quota che il Socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 60% per cento di quello previsto per i Soci ordinari.

Ai Soci Speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai Soci Speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

In tutti i casi, i Soci appartenenti alla categoria Speciale:

- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria Speciale;
- hanno diritto di partecipare alle Assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle Assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non possono rappresentare in Assemblea altri Soci;
- non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa;
- non godono dei diritti di cui all'articolo 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria Speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio appartenente alla categoria Speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di

partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7-.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio Speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Coloro che intendono diventare Soci devono presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, domanda scritta contenente i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per un importo non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiore ai limiti di legge;
- e) l'impegno al versamento delle quote sottoscritte;
- f) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 50 e seguenti del presente Statuto.

Nel caso trattasi di persona Giuridica e/o Enti o Associazioni, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai citati punti c) d) e) f) e g):

- a) la ragione sociale o la denominazione;
- b) la forma giuridica, la sede legale e il numero di codice fiscale;
- c) deliberazione dell'Organo Sociale che ha autorizzato la domanda con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o l'Associazione;
- d) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla Cooperativa assegnando il Socio alla categoria ordinaria dei Soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'art.6 del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con l'indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci dal giorno in cui il Socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'Organo Amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salvo diversa delibera dell'Organo Amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione a Socio.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli Amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Non possono essere Soci gli interdetti, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Obblighi e diritti del Socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del Capitale Sociale sottoscritto;
- della tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, ed in nessun caso restituibile.

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) a concorrere, limitatamente ai Soci lavoratori, alla gestione dell'impresa Cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:

- partecipando alla formazione degli Organi Sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;

- partecipando all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;

- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la Cooperativa stessa;

c) a porre in essere, limitatamente ai Soci Lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo o ogni altra forma consentita dalla legge, attraverso il quale il Socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;

d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei Soci e/o dagli Organi Sociali;

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo;

g) ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei Soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti risultante dal libro dei Soci. E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

E' fatto divieto ai Soci Cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che, comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E' altresì vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del Codice Civile.

Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile i Soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei Soci, ad esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista.

Art. 9 - Soci Onorari

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare Soci Onorari della Cooperativa, con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Possono diventare Soci Onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria, anche non Soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, organismo o persona Giuridica. In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra Socio e Cooperativa provoca l'automatica risoluzione dell'ulteriore

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e la cessazione dell'attività di volontariato prestata presso la Cooperativa.

Art 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a - che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b - che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- c - che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d - che cessi, in via definitiva, il rapporto di lavoro in essere con la Cooperativa, ovvero, l'attività di volontariato prestata presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere presentata alla Cooperativa per iscritto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione esaminarla entro 60 giorni e constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.50 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per il rapporto di prestazione mutualistica tra il Socio ordinario e la società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 10 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 Esclusione

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, della Legge e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto

mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato raggiungimento degli obbiettivi formativi o partecipativi da parte dei Soci Speciali;

c) che non partecipi per più di due volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;

d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;

f) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla Cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;

i) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

l) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001. L'esclusione del Socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del

termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 50 e seguenti del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Organo Amministrativo della Cooperativa ha facoltà di non escludere i Soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 13 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 50 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

La liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, come previsto dall'art. 2529 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il rimborso può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

Il sovrapprezzo versato dal Socio non è rimborsabile.

Le Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 15 - Morte del Socio

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso delle azioni effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di unico delegato alla riscossione medesima.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati

Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la società, gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

Soci Finanziatori

Soci Sovventori e Azioni di Partecipazione Cooperativa

Art. 17 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Finanziatori, di cui all'art. 2526 Codice Civile.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai Soci Sovventori e possessori di azioni di partecipazioni cooperativa si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di Soci Finanziatori i Soci Sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/1992.

La Cooperativa può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437-sexies del C.C.; in tutti questi

casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di Assemblea straordinaria.

Nei confronti dei Soci Finanziatori, diversi dalle categorie dei Soci Sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di Socio Sovventore in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di "azioni di partecipazione cooperativa" in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I conferimenti dei Soci Sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere Soci Sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 19 - Conferimento e azioni dei Soci Sovventori

I conferimenti dei Soci Sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per le persone fisiche e pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per le persone giuridiche.

Art. 20 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei Soci Sovventori

L'ammissione del Socio Sovventore è deliberata dall'Organo Amministrativo.

I rapporti con i Soci Sovventori e con i Soci Finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito

regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 55 secondo comma del presente Statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle azioni dei Soci Sovventori e/o dei Soci Finanziatori in possesso del diritto di voto ed il loro valore di emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci Cooperatori e/o Finanziatori sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del Codice Civile;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo articolo 21;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 22.

Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche Soci Cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai Soci Sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto in assemblea il Socio Sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I Soci Sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei Soci Sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i Soci Sovventori non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori deve comunque essere costituita da Soci Cooperatori.

Art. 21 - Diritti patrimoniali dei Soci Sovventori

Le azioni dei Soci Sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge, stabilita dal regolamento.

Il regolamento di cui all'art. 20 del presente Statuto, può stabilire in favore della quote destinate ai Soci Sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci Sovventori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della Cooperativa il valore delle azioni dei Soci Sovventori deve essere rimborsato per l'intero valore prima delle quote dei Soci Cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci Sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci Cooperatori.

I Soci Sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 - Recesso dei Soci Sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai Soci Sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione del relativo regolamento di cui all'art. 20 del presente Statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del Socio Sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del Socio Sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C.. Ai Soci Sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci Cooperatori.

Al recesso del Socio Sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del Socio Cooperatore.

Art. 23 - Azioni di partecipazione cooperativa

La Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può

adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 49 secondo comma del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati; ed il loro valore nominale;
 - la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
 - i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
 - gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente Statuto sociale.
- Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'Assemblea straordinaria dei Soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 21, primo comma.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore della azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di

partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 24 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei Soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del Socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2344 Codice Civile.

Ai Soci titolari di azioni di partecipazione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci Cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del Socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del Socio Cooperatore.

TITOLO V

Strumenti finanziari di debito e prestiti sociali

Art. 25 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci presa con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2410 e seguenti del C.C., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 55 secondo comma del presente Statuto, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che non possono eccedere i limiti di cui al successivo art. 29 lett. d) punto 2;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi di diritto di voto nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 26 - Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. in materia di titoli di debito, gli importi versati dai Soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'art. 13 del DPR 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 55 secondo comma del presente Statuto.

TITOLO VI

Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

Art. 27 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai Soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai Soci Sovventori, rappresentati da azioni confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

4) dalle azioni, secondo le tipologie previste al precedente art. 17, di altri Soci Finanziatori;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci

receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
d) dalla riserva straordinaria;
e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei Soci Sovventori e possessori di azioni di partecipazione Cooperativa diversi dai Soci cooperatori;
f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei Soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i Soci Sovventori e/o possessori di azioni di partecipazione Cooperativa diversi dai Soci cooperatori.

La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci e i vincoli reali sulle quote costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

La Cooperativa può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 29 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinandoli:

- a) Al Fondo di riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'Art. 2545-quater;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59,

nella misura del 3% (tre per cento);

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

d) ad un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:

1. ai Soci Cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del Codice Civile;

2. ai Soci Cooperatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del Codice Civile;

3. ai Soci Sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai Soci Cooperatori in quanto sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;

4. ai Soci Finanziatori diversi da quelli sopra ricordati sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi;

e) ad un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai Soci Cooperatori;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 27.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci Cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le Cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci Sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa non operatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 142/2001, l'Organo Amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei Soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio

d'esercizio un trattamento economico ulteriore a favore dei soli Soci Lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto intrattenuto con il singolo Socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

Il ristorno è ripartito tra i Soci Cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tener conto delle retribuzioni dei Soci.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;
- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun Socio;
- emissione di obbligazioni a favore di ciascun Socio;
- emissione di strumenti finanziari a favore di ciascun Socio.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio secondo quanto previsto nella delibera dell'Organo Amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito Regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 55 primo comma del presente Statuto.

Art. 31 - Trasferimento delle azioni dei Soci Cooperatori

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il Socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal Socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriverne nel libro Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo Soci del presente Statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la Cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 32 - Trasferimento delle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il Socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il Socio Sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comunque inviare al Consiglio d'Amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri Soci della Cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 22 del presente Statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i Soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i Soci devono comunicare al proponente e all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di

prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei Soci.

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione è escluso:

- a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del sfiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;
- c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.

TITOLO VII

Organi Sociali

Art. 33 - Organi Sociali

Gli Organi Sociali della Società sono i seguenti:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Collegio dei Sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato con decisione dei Soci;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria;
- e) l'Assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora necessaria.

Art. 34 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni, ed eccezionalmente quando particolari circostanze lo richiedano entro 180 giorni, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti

giorni dalla data della richiesta.

Assemblea straordinaria:

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modifiche dello Statuto Sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile;
- b) sulla proroga della durata;
- c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- d) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei Liquidatori;
- e) sulla emissione degli strumenti finanziari;
- f) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Art. 35 - Assemblea Ordinaria - decisioni dei Soci

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che presentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- 1) l'approvazione del bilancio consuntivo e, se necessario, anche il bilancio preventivo;
- 2) la deliberazione del periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 5) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente Statuto;
- 6) l'approvazione dei Regolamenti demandati dall'art. 55 del presente Statuto;
- 7) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142 lettera b;
- 9) la deliberazione, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001 n.142, di un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- 10) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,

nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

11) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea Speciale dei possessori di azioni cooperativa dello stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo o ammodernamento in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 36 - Convocazione

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova di ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in proprio o per delega aventi diritto al voto.

Art. 37 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I Soci Sovventori e/o Finanziatori hanno un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.

I titolari di azioni di partecipazione Cooperativa non hanno diritto di voto.

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di un Socio.

Il Socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha un unico voto. Le deleghe debbono essere conservate fra gli atti sociali.

I Soci Onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con

voto consultivo.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema delle alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio e, quando occorrono, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Art. 39 - Assemblea per i possessori di strumenti finanziari

Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- a - sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b - sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- c - sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nel loro confronti;
- d - sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- e - sulle controversie con la società Cooperativa e sulle relative transizioni e rinunce;
- f - sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Rientra in tale categoria l'assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa la quale annualmente deve essere chiamata altresì ad esprimere parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano

necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art. 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 40 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori non possono essere rieletti per un numero di mandati superiore a quello previsto dalla Legge.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in ogni momento e la revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in tal caso nulla è dovuto all'Amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno per mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di Amministrazione nella presente società come accettazione delle presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei Soci ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del C.C., gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli Organi Amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

L'azione di responsabilità contro gli Amministratori di cui all'art. 2476 del C.C. può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di Soci rappresentante almeno i due terzi dei voti dei soci aventi diritto di voto e purchè non si oppongano tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti dei Soci aventi diritto

al voto.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 41 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti il Collegio Sindacale se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 42 - Compiti degli Amministratori

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta inoltre all'Organo Amministrativo, l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;
- indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Cooperativa;
- istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

In tali casi si applica l'art. 2436 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Art. 43 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più Amministratori delegati o un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono essere in ogni tempo revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Ogni 180 giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 44 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo Amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purchè in ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti

i componenti il Collegio Sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Art. 45 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

Art. 46 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto all'interno dei componenti l'Organo Amministrativo ed ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 47 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se nominato ai sensi dell'art. 2488 del C.C. o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non Soci.

Essi durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata

del loro ufficio.

In difetto di tale indicazione la carica si intende gratuita.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi o con le modalità previste dall'art. 2404 C.C.

Art. 48 Doveri del Collegio

Il Collegio Sindacale, se nominato ai sensi dell'art. 2488 del C.C., controlla l'amministrazione della società Cooperativa, vigila sull'osservanza delle Leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

I Sindaci, se nominati ai sensi dell'art. 2488 del C.C., che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee, e durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci, se nominati ai sensi dell'art. 2488 del C.C., devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

Art. 49 - Controllo contabile

Il controllo contabile, nei casi in cui non possa o non voglia essere attribuito al Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore o la società di revisione svolgono le proprie funzioni ai sensi di Legge.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'attività di controllo contabile è documentato in apposito libro tenuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 2421 C.C.

TITOLO VIII

Controversie

Art. 50 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 51, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) - le controversie relative alla validità delle decisioni dei Soci, comprese quelle di esclusione da Socio;
- c) - le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 51 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) - uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 10.000 ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene

conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura Civile.

b) - Tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.L.gs n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.L.gs n. 5/03, i Soci, possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decadono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.L.gs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 52 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

Scioglimento e Liquidazione

Art. 53 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Art. 54 -Devoluzione patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci Sovventori e dai Soci Finanziatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
3. a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci Cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni Socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
4. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO X

Disposizioni finali

Art. - 55 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra Soci e Cooperativa l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che delibererà con le maggioranze statutarie previste per l'Assemblea Straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i Soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i Soci appartenenti alle categorie Speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i Soci Finanziatori, Sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 17, 20, 23 e 25, l'Organo Amministrativo elabora regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste all'art. 34 comma quattro del presente Statuto.

Art. 56 - Principi di mutualità

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del Codice Civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve

indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 57 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la disciplina delle Società Cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

f.to Frigerio Roberto-

f.to COLNAGHI dottor PIERCARLO Notaio-